



# CITTÀ DI VIMERCATE

MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE  
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

Ordinanza N. 31  
Data di registrazione 11/05/2026

**OGGETTO: PROVVEDIMENTO PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLE ZANZARE – ANNO 2026**

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE

## Considerato che:

- fermo restando il ruolo del Servizio Sanitario Pubblico nella sorveglianza e nel controllo dei casi accertati o sospetti di febbre da virus Chikungunya, il principale intervento di prevenzione consiste nella massima riduzione della popolazione di zanzare, attraverso la rimozione dei focolai larvali e l'impiego di trattamenti larvicidi;
- in presenza di casi sospetti o accertati di arbovirus, o in caso di infestazioni localizzate di particolare entità con rischi sanitari associati, il Comune può intervenire direttamente con trattamenti adulticidi, larvicidi e operazioni di rimozione dei focolai larvali, anche tramite ordinanze contingibili e urgenti;
- in mancanza di una disciplina ordinaria adeguata per fronteggiare il fenomeno, si rende necessario adottare misure straordinarie rivolte alla generalità della popolazione, ai soggetti pubblici e privati, nonché alle imprese e ai responsabili di aree critiche (cantieri, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, attività produttive, ecc.), dove si possono creare raccolte d'acqua favorevoli allo sviluppo larvale;
- il sistema di monitoraggio ha evidenziato la presenza significativa di popolazioni di zanzare sul territorio comunale;

## Stabilito:

- che il presente provvedimento abbia efficacia dal **15 maggio al 31 ottobre 2026**, salvo ulteriori determinazioni connesse a scostamenti climatici anomali;
- che il provvedimento sia adeguatamente pubblicizzato mediante comunicazioni rivolte alla cittadinanza, ai soggetti pubblici e privati;
- che il Comune, in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale, attuerà iniziative di informazione e sensibilizzazione sui corretti comportamenti da adottare;

**Vista** la nota ATS prot. 20222/2026;

## Richiamati

- l'art. 33 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 50/2003, convertito in Legge n. 116/2003, che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00, secondo la legge n. 689/1981;

**ORDINA**

Nel periodo **dal 15 maggio al 31 ottobre 2026**, i seguenti soggetti sono tenuti al rispetto delle disposizioni riportate:

**1. Privati cittadini, amministratori condominiali, gestori di aree commerciali, multisale e simili:**

1. Evitare l'abbandono, anche temporaneo, di contenitori all'aperto (terrazzi, balconi, cortili, ecc.) che possano raccogliere acqua piovana;
2. Svuotare regolarmente i contenitori utilizzati e sistemarli in modo da evitare ristagni; in alternativa, chiuderli con rete zanzariera o coperchi a tenuta;
3. Trattare l'acqua presente in tombini, pozzetti e griglie di scarico con larvicidi efficaci secondo quanto indicato nell'**Allegato 1** (parte integrante del presente atto), dopo ogni pioggia e con frequenza adeguata al prodotto usato;
4. Tenere pulite le aree esterne da erbacce e rifiuti, evitando il ristagno di acque meteoriche;
5. Provvedere al taglio periodico dell'erba in cortili, aree incolte e terreni limitrofi.

**2. Gestori e responsabili di scarpate, cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte o dismesse:**

- Mantenere tali aree sgombre da materiali che possano favorire ristagni d'acqua.

**3. Conduttori di orti:**

1. Annaffiare direttamente con pompe o contenitori da svuotare dopo l'uso;
2. Sistemare i materiali in modo da evitare raccolte d'acqua;
3. Chiudere con coperchi i serbatoi d'acqua.

**4. Titolari di attività industriali, artigianali e commerciali (in particolare rottamatori e impianti di stoccaggio):**

1. Evitare che i materiali stoccati all'aperto favoriscano il ristagno d'acqua, coprendoli adeguatamente o svuotandoli dopo ogni pioggia;
2. Trattare eventuali focolai larvali entro 5 giorni da ogni pioggia.

**5. Gestori di depositi di pneumatici e detentori di copertoni:**

1. Stoccare i copertoni al coperto o in contenitori con coperchio, oppure coprirli con teli impermeabili ben fissati;
2. Svuotarli da eventuale acqua prima dello smaltimento o rigenerazione.

**6. Responsabili dei cantieri:**

1. Evitare ristagni in contenitori usati, coprendoli o svuotandoli ogni 5 giorni;
2. Sistemare i materiali da lavoro e di risulta per evitare ristagni;
3. In caso di sospensione dell'attività, mettere in sicurezza i materiali.

**7. Nei cimiteri:**

- In assenza di acqua trattata, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida; anche quelli con fiori finti, se esposti all'aperto, devono contenere sabbia.

**AVVERTE**

**Sanzioni:**

Il mancato rispetto delle disposizioni, salvo che non costituisca reato più grave, comporterà l'applicazione di una **sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00**.

**Verifiche:**

Il Corpo di Polizia Locale è incaricato di verificare l'osservanza della presente ordinanza mediante sopralluoghi e controlli sui documenti di acquisto dei prodotti larvicidi o sugli

attestati di bonifica rilasciati da imprese specializzate.

## **DISPONE INOLTRE**

- in presenza di **casi sospetti o accertati di arboviroosi** o di **infestazioni localizzate** di particolare consistenza, in particolare in prossimità di scuole, ospedali, strutture per anziani o altri siti sensibili, il Comune **interverrà direttamente** con trattamenti adulticidi, larvicidi e di bonifica, anche mediante ulteriori ordinanze contingibili e urgenti rivolte a soggetti specificamente individuati;
- che in presenza di casi sospetti od accertati di arboviroosi o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

### **Norme finali**

Si dispone la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale Online e sul sito Internet del Comune per almeno 180 giorni.

Si dispone, altresì, che alla presente ordinanza debba essere data ampia diffusione.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza all'ATS Brianza, all'ARPA, alla Provincia di Monza e Brianza, alla Società Milano Serravalle spa, alla Società BrianzAcque srl e Trenitalia spa.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – Regione Lombardia (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.A. 24 novembre 1971, n. 1199).

All. 1 – indicazioni trattamenti

**il Sindaco**  
**FRANCESCO CEREDA**  
(atto sottoscritto digitalmente)